

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n° 7

17/07/2015

OGGETTO: CONFERIMENTO FUNZIONI DELLA MONTÀGNA.
APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI STATUTO
DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E
VIGNONE.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 18.00 presso la sede del Comune di Arizzano sita in Via Roma n. 1 e nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Componenti, si è riunito, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, in sessione straordinaria di 1^a convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio dell'Unione in oggetto indicata.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Nominativo	Presente	Assente	Peso
CALDERONI Enrico (Sindaco Arizzano)	X		0,46
LAVECCHIA Letizia (consigliere maggioranza Arizzano)	X		0,46
BRUSA Mauro (Sindaco Premeno)	X		0,24
BOSOTTI Marta (consigliere maggioranza Premeno)	X		0,24
MOSINI Enrico (consigliere minoranza Premeno)	X		0,24
ARCHETTI Giacomo (Sindaco Vignone)	X		0,30
SENA Loredana (consigliere maggioranza Vignone)	X		0,30
VERAZZI Magda (consigliere minoranza Vignone)		X	0,30
TOTALE	7	1	2,54

Assenti giustificati Signori: VERAZZI Magda.

Peso dei presenti n. 2,24

Il peso di 2,54 è così ripartito: Comune di Arizzano = 0,92 (pari al 46 % quarantasei per cento), Comune di Premeno = 0,72 (pari al 24 % ventiquattro per cento), Comune di Vignone = 0,90 (pari al 30 % trenta per cento).

Per la validità della seduta consiliare è necessaria la presenza di almeno cinque (5) consiglieri che devono rappresentare il peso di almeno 1,60 (uno virgola sessanta) pari al peso di 53,33 dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Presidente.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 17 dello Statuto il Sindaco di Arizzano Sig. CALDERONI Enrico

Con la partecipazione del Segretario Comunale dr. Ugo PALMIERI ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, ai sensi dell'art. 13 comma 12 dello Statuto, il Consiglio dell'Unione passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERIMENTO FUNZIONI DELLA MONTÀGNA.

APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI STATUTO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE.

IL PRESIDENTE

Relaziona:

I Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 hanno approvato l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone. Con atto a rogito del Segretario Comunale in data 30/1/2015 rep. n. 339 venne stipulato l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone. Lo Statuto è stato modificato ed integrato con delibere dei Consigli Comunali di Arizzano, Premeno e Vignone rispettivamente n. 11 del 27/4/2015, n. 17 del 13/5/2015 e n. 8 del 19/5/2015 nonché con delibera del Consiglio dell'Unione n. n. 6 in data 17/7/2015. Nel Comune di Arizzano è stata ammessa alle ultime consultazioni per il rinnovo del consiglio comunale una sola lista e pertanto ai sensi di quanto dispone il citato art. 13 comma 5, al Comune di Arizzano spettano solo due (n. 2) rappresentanti in seno all'Unione.

Si rende necessario apportare ulteriori integrazioni allo Statuto prevedendo il conferimento in capo all'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone delle funzioni cosiddette "montane" sino ad oggi esercitate dalle Comunità Montane, in corso di scioglimento.

In particolare occorre integrare l'art. 10 dello Statuto.

Propone al Consiglio di apportare le modifiche statutarie (**evidenziate in grassetto**) ai predetto articolo come segue:

a) Art. 10 all'oggetto "Oggetto" inserendo dopo il comma 4 i seguenti commi:

comma 5. L'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

comma 6. L'unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone svolge, in particolare, funzioni in materia di:

- a) bonifica montana;**
- b) sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale;**
- c) economia forestale;**
- d) energie rinnovabili;**
- e) opere di manutenzione ambientale;**
- f) difesa dalle valanghe;**
- g) turismo in ambiente montano;**
- h) artigianato e produzioni tipiche;**
- i) mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;**
- j) incentivi per l'insediamento nelle zone montane;**
- k) informatizzazione;**
- l) incentivi per la ricomposizione fondiaria.**

comma 7. L'unione montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone esercita altresì:

- a) **le funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;**
- b) **le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane.**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTI:

- la legge regionale 14 marzo 2014 n. 3 all'oggetto " Legge sulla montagna " che agli artt. 3 - 5 - 6 rispettivamente così dispongono:

Art. 3. Funzioni dell'unione montana

comma 1. L'unione montana esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

comma 2. L'unione montana, oltre alle funzioni di cui al comma 1, esercita:

- a) le funzioni e i servizi propri dei comuni che gli stessi decidono di esercitare tramite l'unione;
- b) le funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;
- c) le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4.

comma 3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), l'unione montana svolge, in particolare, funzioni in materia di:

- a) bonifica montana;
- b) sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale;
- c) economia forestale;
- d) energie rinnovabili;
- e) opere di manutenzione ambientale;
- f) difesa dalle valanghe;
- g) turismo in ambiente montano;
- h) artigianato e produzioni tipiche;
- i) mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;
- j) incentivi per l'insediamento nelle zone montane;
- k) informatizzazione;
- l) incentivi per la ricomposizione fondiaria.

comma 4. Le funzioni previste dal comma 2, lettera c), possono essere esercitate dalle unioni montane in convenzione tra loro.

comma 5. In armonia con quanto previsto dalla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), l'unione montana può esercitare le funzioni fondamentali che i comuni sono tenuti a svolgere in forma associata in virtù dell'articolo 14, commi 27 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 5. Fondo regionale per la montagna

comma 1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo regionale, denominato fondo regionale per la montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso:

- a) i proventi di competenza regionale del diritto di escavazione per esercenti di cave e di miniere, rideterminando le percentuali delle tariffe del diritto di escavazione stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
- b) una quota non inferiore al trenta per cento dei proventi derivanti dai canoni per l'uso delle acque pubbliche;
- c) i proventi di competenza regionale derivanti dai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento;
- d) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente.

Art. 6. Utilizzo del fondo regionale per la montagna

comma 1. Le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna sono utilizzate nel modo seguente:

- a) una quota non inferiore all'ottantacinque per cento è ripartita tra le unioni montane:
 - 1) in proporzione alla popolazione residente per fasce altimetriche distinte in base alla zona, alpina o appenninica, di relativa appartenenza;
 - 2) in proporzione alla superficie delle zone montane;
 - 3) secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni;
 - 4) in proporzione al personale già impiegato presso le comunità montane dipendente dall'unione montana;
- b) una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, per finalità di promozione, tutela e sviluppo delle zone montane, mediante spese e contributi ad enti e privati;
- c) una quota non superiore al cinque per cento è finalizzata al finanziamento e alla realizzazione di progetti strategici ad elevata valenza occupazionale per le zone montane.

comma 2. Per le unioni montane in convenzione con un comune montano ai sensi dell'articolo 4, il riparto previsto dal comma 1 è calcolato tenendo conto della popolazione, del territorio e della montanità del comune interessato.

comma 3. La Giunta regionale stabilisce annualmente le modalità applicative delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a).

comma 4. Il programma delle iniziative di cui al comma 1, lettera b) è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

comma 5. Al finanziamento dei progetti previsti dal comma 1, lettera c) concorrono le risorse del fondo nazionale per la montagna istituito dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

- la lettera della Regione Piemonte in data 30/06/2015 prot. n. 35124/18010 ad oggetto "D.G.R. n. 40 – 1626 del 23 giugno 2015 - D.G.R. 25 – 1652 del 29.5.2015. Indicazioni per l'avvio dell'esercizio delle funzioni conferite " ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), con la quale comunica che è stata individuata al 1 luglio 2015 la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite ed invita vari Enti, tra cui Arizzano, Premeno, Vignone ad attivare la convenzione con l'unione montana prevista dall'articolo 4 della L. R. n. 3/2014 quale condizione essenziale per poter esercitare le funzioni in questione, in alternativa all'ingresso del comune stesso in un'unione montana. La Giunta regionale, con il provvedimento già menzionato, ha tuttavia integrato la D.G.R. n. 40 – 1626 del 23 giugno 2015, prevedendo che sia le unioni montane non ancora "operative" alla data del 1 luglio 2015, sia i comuni che a tale data non abbiano provveduto ad attivare la convenzione prevista dall'articolo 4 della l.r. 3/2014, possano avviare l'esercizio delle funzioni amministrative conferite entro e non oltre la data del 1 ottobre 2015;

- le modifiche ed integrazioni da apportare allo Statuto dell'Unione e precisamente all'art. 10;

FATTO PRESENTE che la Giunta dell'Unione con delibera n. 5 del 13/7/2015 ha espresso parere favorevole alla suddette modifiche ed integrazioni allo Statuto;

RITENUTO necessario approvare dette modifiche ed integrazioni allo statuto;

VISTO l'art. 13 dello Statuto all'oggetto "Composizione del Consiglio" il quale stabilisce in merito quanto segue:

"1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da sei (n. 6) Consiglieri, eletti dai singoli consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune; ad ogni Comune spettano due (n. 2) consiglieri, di cui uno (n. 1) in rappresentanza della minoranza.

2. Il Consiglio dell'Unione è perciò composto complessivamente da nove (n. 9) consiglieri, di cui tre (n. 3) Sindaci e sei (n. 6) consiglieri, di cui tre (n. 3) espressione delle maggioranze e tre (n. 3) espressione delle minoranze dei Comuni.

3. Ogni singolo Consiglio Comunale elegge la propria rappresentanza con il sistema del voto limitato in modo da garantire che uno dei consiglieri eletti rappresenti la minoranza consiliare.

4. La minoranza è costituita dalla/e lista/e presentata/e ed ammessa/e alle ultime consultazioni per il rinnovo del consiglio comunale.

5. Qualora in un Comune sia stata presentata ed ammessa alle ultime consultazioni per il rinnovo del consiglio comunale una sola lista, il Comune interessato non potrà eleggere il proprio rappresentante di minoranza e allo stesso spetteranno due (n. 2) rappresentanti di maggioranza compreso il Sindaco.

6. Ad ogni Comune è attribuito un peso, ai fini della validità della seduta consiliare (quorum strutturale) e della approvazione delle deliberazioni (quorum funzionale) così distinto:

a) Comune di Arizzano = 46 % (quarantasei per cento);

b) Comune di Premeno = 24 % (ventiquattro per cento);

c) Comune di Vignone = 30 % (trenta per cento);

7. I Consiglieri dell'Unione dispongono complessivamente di n. 3 pesi pari a 3 voti così distinti:

- Comune di Arizzano: peso 0,46 corrispondente ad un voto cadauno di 0,46 per un totale di n. 1,38 voti

- Comune di Premeno: peso 0,24 corrispondente ad un voto cadauno per 0,24 per un totale di n. 0,72 voti

- Comune di Vignone: peso n. 0,30 corrispondente ad un voto cadauno per 0,30 per un totale di n. 0,90 voti

per un totale complessivo di n. 3,00 voti

8. La nomina è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, in fase successiva, dal perfezionarsi delle condizioni di nuova nomina.

9. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.

10. Nel caso di cessazione della carica per qualsiasi causa di un componente eletto nel consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione, nella seduta successiva alla comunicazione della cessazione.

11. La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla nomina dei 2/3 dei componenti il Consiglio dell'Unione ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

12. Le sedute di prima e seconda convocazione sono valide quando sono presenti almeno cinque (5) consiglieri che devono rappresentare il peso di almeno 1,60 (uno virgola sessanta) pari al peso di 53,33 dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Presidente ed il Consiglio delibera con la maggioranza dei voti rappresentata dal peso di al-

meno 1,76 pari al peso di 58,66 dei Consiglieri presenti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.

13. Il principio di cui al precedente comma 12 non si applica nel caso di votazione segreta per quanto riguarda la maggioranza necessaria per la approvazione della deliberazione; in tale caso non potendo conoscere la provenienza del voto, ad ogni consigliere è assegnato un peso di 1 e la maggioranza sarà data da 5 su 9.

14. Il principio di cui ai precedenti commi 6 (sei) e 12 (dodici), per quanto riguarda il quorum strutturale e funzionale, non si applica nel caso di argomenti riguardanti le “ Funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale “ nonché nel caso di votazione riguardante il “ Programma triennale ed annuale delle opere pubbliche “, essendo necessaria la presenza di consiglieri che rappresentano il peso di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati computando a tal fine anche il Presidente ed essendo necessaria per la approvazione della deliberazione, il voto dei consiglieri che rappresentano il peso di almeno 2 pari ai 2/3 dei Consiglieri assegnati.

15. La attribuzione del “ peso ” di cui al precedente comma 6 si applica solo ed esclusivamente per la validità delle sedute consiliari e per la approvazione delle delibere.

16. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza dei suoi componenti. “;

CONSIDERATO che:

- ad ogni Comune è attribuito, ai fini della validità della seduta consiliare (quorum strutturale) e della approvazione delle deliberazioni (quorum funzionale), il seguente peso:

a) Comune di Arizzano = 46 % (quarantasei per cento);

b) Comune di Premeno = 24 % (ventiquattro per cento);

c) Comune di Vignone = 30 % (trenta per cento);

- i Consiglieri dell'Unione dispongono complessivamente di n. 3 voti così distinti:

a) Comune di Arizzano: peso 0,46 corrispondente ad un voto cadauno per un totale di n. 1,38 voti

b) Comune di Premeno: peso 0,24 corrispondente ad un voto cadauno per un totale di n. 0,72 voti

c) Comune di Vignone: peso n. 0,30 corrispondente ad un voto cadauno per un totale di n. 0,90 voti

- per approvare la presente proposta è necessaria la maggioranza dei voti rappresentata dal peso di almeno 1,76 dei Consiglieri presenti che corrisponde al 58,66 %;

Si procede alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:

Comune di Arizzano: favorevoli voti n.2 pari al peso di 0,92 - astenuti voti n. 0 pari al peso di == contrari voti pari al peso di ==

Comune di Premeno: favorevoli voti n. 3 pari al peso di 0,72 - astenuti voti n. 0. pari al peso di == contrari voti pari al peso di ==.

Comune di Vignone: favorevoli voti n. 2 pari al peso di 0,60 - astenuti voti n. 0 pari al peso di == contrari voti pari al peso di ==

totale voti favorevoli: n.7 pari al peso complessivo di 2,24

totale voti contrari: n. 0 pari al peso complessivo di ==.

totale voti astenuti: n. 0 pari al peso complessivo di ==

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 espresso dal competente Responsabile del Servizio;

SU RICHIESTA del Presidente il Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. L.gs. n. 267 del 18/8/2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE le modifiche ed integrazioni dell'articolo 10 dello Statuto, che qui di seguito si riportano (**in grassetto**):

comma 5. L'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

comma 6. L'unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone svolge, in particolare, funzioni in materia di:

- a) bonifica montana;
- b) sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale;
- c) economia forestale;
- d) energie rinnovabili;
- e) opere di manutenzione ambientale;
- f) difesa dalle valanghe;
- g) turismo in ambiente montano;
- h) artigianato e produzioni tipiche;
- i) mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;
- j) incentivi per l'insediamento nelle zone montane;
- k) informatizzazione;
- l) incentivi per la ricomposizione fondiaria.

comma 7. L'unione montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone esercita altresì:

- a) le funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;
- b) le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane.

3) di approvare il testo coordinato dell'articolo 10 dello Statuto, a seguito delle integrazioni di cui sopra come segue:

Art. 10 - Oggetto

1. I Comuni conferiscono all'Unione la gestione delle funzioni fondamentali ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i. Inoltre, può essere conferito all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione o servizio amministrativo propri o ad essi delegati, ulteriore rispetto alle funzioni sotto elencate.

2. È attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali obbligatorie di seguito elencate:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*

- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- j) i servizi in materia statistica;

3. Sono, inoltre, gestite dall'Unione le seguenti funzioni e servizi: " Centrale Unica di Committenza " comprese le funzioni di "Stazione Appaltante";

4. Potranno altresì essere gestite dall'Unione le seguenti funzioni e servizi: " tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali (e statistici vedi l), nell'esercizio delle funzioni di competenza statale legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica) ".

5. L'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

6. L'unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone svolge, in particolare, funzioni in materia di:

- a) bonifica montana;
- b) sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale;
- c) economia forestale;
- d) energie rinnovabili;
- e) opere di manutenzione ambientale;
- f) difesa dalle valanghe;
- g) turismo in ambiente montano;
- h) artigianato e produzioni tipiche;
- i) mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;
- j) incentivi per l'insediamento nelle zone montane;
- k) informatizzazione;
- l) incentivi per la ricomposizione fondiaria.

7. L'unione montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone esercita altresì:

- a) le funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;
- b) le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane.

8. I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 ed al successivo art. 11 sono adottati dai singoli Comuni.

9. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali interessati.

4) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione;

5) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge con votazione successiva espressa nei modi di cui sopra che ottiene il seguente risultato:

Comune di Arizzano: favorevoli voti n.2 pari al peso di 0,92 - astenuti voti n. 0 pari al peso di == contrari voti pari al peso di ==

Comune di Premeno: favorevoli voti n. 3 pari al peso di 0,72. - astenuti voti n. 0. pari al peso di == contrari voti pari al peso di ==.

Comune di Vignone: favorevoli voti n. 2 pari al peso di 0,60 - astenuti voti n. 0 pari al peso di == contrari voti pari al peso di ==

totale voti favorevoli: n.7 pari al peso complessivo di 2,24

totale voti contrari: n. 0 pari al peso complessivo di ==.

totale voti astenuti: n. 0 pari al peso complessivo di ==

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to CALDERONI Enrico

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to PALMIERI Dr. Ugo

Pubblicato nelle consuete e prescritte forme all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il 22.07.2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to PALMIERI Dr. Ugo

Dalla Sede Municipale li 22.07.2015

Per copia conforme all'originale

Dalla Sede Municipale li _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

Dalla Sede Municipale li 17.07.2015

Il Responsabile del Servizio
F.to PALMIERI dr. Ugo

La presente è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
